



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Alla cortese attenzione della Corte dei Conti

Per il tramite dell'Ubrac

Per interoperabilità

OGGETTO: integrazione alla nota di risposta DPS-8699 del 14 luglio 2022 al rilievo relativo al decreto di riparto del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 come modificato dall'articolo 7, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.

Ad integrazione della nota in oggetto, si precisa che il comma 2-quinquies dell'articolo 7, "fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178" prevede che l'Autorità di governo competente in materia di sport, con apposito decreto e secondo specifici criteri, determini le modalità di assegnazione delle **risorse aggiuntive** previste dall'art. 46-bis, comma 1, del D.L. 152/2021 per il finanziamento di organismi sportivi, nell'ambito del Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, di cui all'art. 1, comma 561, della L. 178/2020.

Si ricorda che il richiamato art. 1, comma 561, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione ordinaria di 50 milioni di euro per l'anno 2021, rifinanziato in via ordinaria per il 2022 con 20 milioni di euro.

Si rappresenta che il Fondo, oltre alla dotazione ordinaria, ha beneficiato di due incrementi aggiuntivi. Prima, l'art. 6 del D.L. 127/2021 del 2021 ha previsto che le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 (di cui all'art. 44 del D.L. 73/2021) non utilizzate fossero riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il 50 per cento, al Fondo in questione. È poi intervenuto l'art. 14, comma 4, del D.L. 228 del 2021 che ha disposto un incremento di: 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027.

Successivamente e limitatamente alle risorse aggiuntive presenti nel Fondo di cui trattasi, l'art. 46-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 152 del 2021, come convertito e successivamente integrato, ha indicato una particolare destinazione, dedicata a ulteriori attività degli Organismi sportivi da svolgersi con risorse aggiuntive, a causa della necessità di far ripartire lo sport di base nella fase post-pandemica. Più in dettaglio, ai sensi del comma 1, al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, **con particolare riferimento, appunto, alla fase post-pandemica**, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 561, della L. n. 178/2020 è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell' art. 1, comma 630, della L. n. 145/2018 (vale a dire: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, associazioni benemerite), per la ripartenza nella fase post-pandemica dell'attività sportiva di base. Il comma 2 dell'art. 46-bis, al primo periodo, stabilisce che i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di tale quota di **risorse aggiuntive**, da ultimo modificata prevedendo che fermo restando la modalità di distribuzione del fondo ordinario, **siano attribuite con diverso DPCM dell'Autorità di Governo**.

L'attribuzione, attraverso tale provvedimento, di 88 milioni di euro, somma inferiore agli oltre 91 milioni di **risorse aggiuntive** attribuite al Fondo, lascia pertanto pienamente a disposizione della promozione dello Sport di base d'intesa con le Regioni gli ulteriori 20 milioni della dotazione ordinaria del 2022, senza alcuna applicazione di alcuna decurtazione, peraltro già avvenuta nell'anno corrente, come gesto di leale collaborazione nei confronti delle Regioni stesse.

Tali somme, infatti, saranno ripartite con successivo decreto dell'Autorità politica solo dopo che le finalità e le destinazioni verranno concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Cordiali saluti,

Michele Sciscioli



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 07/07/2022, con oggetto PRESIDENZA - DSS di riparto del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46-bis del decreto legge 6 novembre 2021, come modificato dall'articolo 7, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0035535 - Ingresso - 11/07/2022 - 09:20 ed è stato ammesso alla registrazione il 15/07/2022 n. 1815 con la seguente osservazione:

Si registra, a seguito dei chiarimenti fatti pervenire dal Dipartimento per lo Sport, il DPCM di riparto delle risorse aggiuntive assegnate agli organismi sportivi indicati al comma 630 della legge n. 145 del 2018 e attinte al Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base secondo la procedura prescritta dall'art. 46-bis, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, introdotto dalla legge di conversione n. 233 del 2021, come recentemente modificato dall'articolo 7, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito dalla legge n. 79 del 2022. Quest'ultima norma ha disposto, infatti, che, fermo restando il riparto dei fondi ordinari destinati allo sport di base dal comma 561 della legge n. 178 del 2020, da attribuire con la procedura prevista dal comma 562 della medesima legge (oggetto di declaratoria di incostituzionalità in ragione della mancata previsione di una previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, Corte costituzionale sentenza n. 123/2022), le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del medesimo articolo sono assegnate con un ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Il richiamato comma 1 dell'art. 46-bis del d.l. n. 152 del 2021 prevede che una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 561 della legge n. 178 del 2020, sia specificatamente destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018. La novella normativa, come messo in luce dal Dipartimento in sede istruttoria, in aderenza ai principi desumibili dalla citata pronuncia del Giudice delle leggi, ha finalizzato le sole risorse aggiuntive affluite estemporaneamente al fondo per lo sport di base (in ragione, in assoluta prevalenza, dell'art. 6 del d.l. n. 127 del 2021, convertito dalla legge n. 165 del 2021, che lo ha alimentato, una tantum, per 90,75 milioni di euro, utilizzando i risparmi delle somme trasferite alla società Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19) al finanziamento di specifiche attività da parte degli organismi e delle federazioni sportive indicate all'art. 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018. In virtù della norma da ultimo citata, gli organismi sportivi beneficiano, per le attività ordinarie, di un finanziamento non inferiore a 280 milioni di euro annui, a cui si aggiungono, per il 2022, le risorse aggiuntive (88 milioni di euro) attinte dal fondo per lo sport di base di cui al comma 561 della legge n. 178 del 2020, in misura conforme a quanto prescritto dall'art. 46-bis, comma 1, del d.l. n. 152 del 2021 (almeno il 50 per cento), utilizzando, a tal fine, le risorse aggiuntive stanziati ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 127 del 2021 (pari alla cifra superiore di 90,75 milioni di euro, come da variazione di bilancio approvata con Dpcm 22 febbraio 2022).

**Il Consigliere Delegato**

CINZIA BARISANO  
(Firmato digitalmente)

**Il Magistrato Istruttore**

DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)





## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Al Dipartimento per lo sport  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 - ROMA**

[ubr@mailbox.governo.it](mailto:ubr@mailbox.governo.it)

#### RILIEVO

**Oggetto:** decreto di riparto del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 come modificato dall'articolo 7, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022

Il decreto in oggetto, datato 7 luglio 2022, in aderenza alle norme indicate in oggetto, definisce e regola le modalità di utilizzo delle risorse pari a euro 88 milioni, disponibili sul capitolo 849 del CdR 17 "Sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2022.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità, si chiede, alla luce della tipologia delle risorse utilizzate e della loro destinazione, di fornire chiarimenti in ordine alla coerenza della procedura di approvazione del decreto in parola con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 123/2021.

In quest'ultima pronuncia, facendo seguito a precedenti analoghi orientamenti (in particolare, sentenza n. 40/2022 in materia di fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche), la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 562 della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di



CORTE DEI CONTI

gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561 (per la promozione dello sport di base), sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, la Corte ha ricondotto le norme citate alla materia dell'ordinamento sportivo e della tutela della salute, entrambe di competenza concorrente regionale.

Il decreto in esame, invero, risulta adottato sulla base di una diversa e ulteriore previsione normativa. L'art. 46-bis, comma 2, del d.l. n. 152/2021, come modificato dall'art. dall'articolo 7, comma 2-*quinquies* del decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, dispone, infatti, che, fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, le "risorse aggiuntive di cui al comma 1" del medesimo articolo sono assegnate con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative.

Il richiamato comma 1 del citato art. 46-bis (invariato rispetto alla formulazione originaria), tuttavia, dispone (al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica) che una "quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma 561" della legge n. 178 del 2020 sia destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2020, sempre per la promozione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

Il decreto, in esame, pertanto, pur adottato sulla base di una differente previsione normativa (il comma 2 dell'art. 46-bis citato, come recentemente modificato), che fa riferimento alla sufficienza di un decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, attinge, tuttavia, alle medesime risorse confluite nel fondo di cui al comma 561 della legge n. 178 del 2020, destinate allo sport di base, le cui modalità di riparto sono state incise dalla sentenza della Corte costituzionale n. 123/2021 (dichiarando l'illegittimità del comma 562 che faceva analogo riferimento ad un decreto adottato dall'Autorità di governo in materia di sport).

Peraltro, il decreto in esame attinge al fondo di cui al comma 561 (per 88 milioni di euro su 108,68 disponibili per il 2022), per finanziare progettualità presentate dagli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018, per il "potenziamento dell'attività sportiva di base per tutte le fasce della popolazione nella fase post-pandemica", "incoraggiare i giovani a svolgere attività fisica", "migliorare il benessere psico-fisico degli over 65", "incentivare stili di vita attivi e sani in tutte le fasce di età" (art. 4 decreto), obiettivi riconducibili, secondo le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 123/2021, alla materia della "tutela della salute", di competenza concorrente delle regioni (come lo "ordinamento sportivo") ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

L'art. 46-bis, comma 2 del d.l. n. 152/2021, non sembra far riferimento a risorse effettivamente "aggiuntive" (quali potrebbero essere considerate quelle stanziare dall'art. 6 del d.l. n. 127 del 2021, che hanno alimentato, in parte qua,



CORTE DEI CONTI

estemporaneamente, anche il fondo per la promozione dello sport di base di cui al più volte citato comma 561), che, sempre seguendo il percorso argomentativo della Corte costituzionale, potrebbero legittimare un autonomo intervento statale ai sensi dell'art. 119, comma quinto, della Costituzione a titolo perequativo o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.

Con l'occasione si prega di specificare l'ammontare delle risorse di cui all'art. 6 del d.l. 127 del 2021 che hanno alimentato il fondo per lo sport di base di cui al comma 561.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato  
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Alla cortese attenzione della Corte dei Conti

Per il tramite dell'Ubrac

Per interoperabilità

OGGETTO: risposta al rilievo relativo al decreto di riparto del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 come modificato dall'articolo 7, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.

Con la presente si riscontra la nota di cui in oggetto, fornendo le seguenti spiegazioni:

- Circa i chiarimenti richiesti in ordine alla coerenza della procedura di approvazione del decreto in oggetto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 123/2021, giova innanzi tutto fare una premessa di carattere generale. La norma di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge 152/2021, come convertito dalla legge 233/2021, si inserisce in un più ampio quadro relativo al finanziamento degli Organismi Sportivi (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni benemerite e Gruppi civili e militari dello Stato) nell'ambito della nuova ripartizione a seguito della riforma intervenuta con la legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019). La norma (art. 1, comma 630) dispone espressamente che, a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e di Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività inerenti le attività sportive. Tali risorse, per una quota inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, sono destinate al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. A norma del successivo comma 632, gli importi di cui al comma 630 possono essere annualmente rimodulati in relazione alle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di assestamento o di bilancio. Il finanziamento va inserito nel particolare contesto disposto dalle norme oggi in esame, rivolte agli Organismi sportivi per rilanciare lo sport di base nella fase post



pandemica in quanto, come noto, durante gli anni della pandemia, il meccanismo di accertamento annuale dei fondi in sede di assestamento di bilancio non ha prodotto i fondi necessari a far ripartire le attività.

In particolare, i fondi da destinare agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il rilancio, la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base nella fase post-pandemica, disposta dall'articolo 46-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono proprio i fondi aggiuntivi destinati dal Legislatore in parte in favore del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» (grandi eventi sportivi, incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, sostenere la maternità delle atlete non professioniste, garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore e sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili), e in parte al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oggi in esame, con specifica destinazione agli organismi sportivi di cui al terzo periodo del comma 630 più volte citato, per la ripresa post pandemica dello sport di base (risorse aggiuntive destinate dall'articolo 6, del decreto-legge n. 127/2021, convertito con modificazioni dalla l. 19 novembre 2021, n. 165).

E il comma 46-bis, inserito in sede di conversione del decreto-legge 152/2021, emanato dal Legislatore per sopperire alla mancanza di risorse aggiuntive verificatesi a causa della pandemia, non è stato travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 123/22.

La sentenza, infatti, depositata a maggio 2022, interviene dichiarando illegittimo esclusivamente il comma 562 della legge n. 178/2020, nella parte in cui il decreto di riparto territoriale del **fondo ordinario** per il potenziamento dell'attività sportiva di base non prevede l'intesa in conferenza Stato-Regioni e non travolgendo anche la norma di cui trattasi (art. 46-bis, dl 152/2021), pur essendo intervenuta successivamente (maggio 2022). Ciò a dimostrazione del fatto che i fondi destinati agli organismi sportivi non seguono il riparto territoriale ma sono destinati al finanziamento dello sport che, all'esito della riforma del sistema sportivo avvenuto con la legge n. 145/2018, nei commi precedentemente richiamati, segue percorsi differenti.

Entrando nel merito, l'articolo 46-bis prevede che le risorse aggiuntive inserite nel fondo ordinario siano destinate agli organismi sportivi per rilanciare lo sport di base nella fase post pandemica.

E, seguendo anche il processo declinato dalla Corte nella stessa sentenza, si chiarisce che si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie che seguiranno il riparto d'intesa con gli enti territoriali.

L'inserimento ulteriore con l'articolo 7, comma 2-quinquies, ad opera del decreto-legge n. 36/2022, conferma ulteriormente tale impostazione prevedendo che, fermo restando il riparto del fondo ordinario che seguirà la strada tracciata dalla Corte, le

risorse aggiuntive siano attribuite con separato decreto dell’Autorità di Governo che si avvale di Sport e salute, come disposto dalla normativa ordinaria.

D’altronde l’articolo 46-bis, come modificato e integrato dall’articolo 7, comma 2-quinquies, se è vero che da una parte non sembra far riferimento a risorse effettivamente “aggiuntive”, è molto chiaro nell’evidenziare che il separato decreto dell’Autorità competente in materia di sport che ripartisce i fondi del comma 1, può essere adottato, fermo restando il riparto dei fondi ordinari che, con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), è stato rifinanziato per euro 20 milioni.

- Circa l’ammontare delle risorse di cui all’art. 6 del d.l. 127 del 2021 che hanno alimentato il fondo per lo sport di base di cui al comma 561, si trasmette il dpcm bil/015 del 22 febbraio 2022, che dispone il trasferimento dei fondi sul capitolo 849.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Michele Sciscioli